

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **387/2002** (ECLI:IT:COST:2002:387)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **RUPERTO** - Redattore: **AMIRANTE**

Udienza Pubblica del **02/07/2002**; Decisione del **10/07/2002**

Deposito del **23/07/2002**; Pubblicazione in G. U. **31/07/2002**

Norme impugnate:

Massime: **27248**

Atti decisi:

N. 387

ORDINANZA 10 - 23 LUGLIO 2002.

Pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» n. 30 del 31 luglio 2002

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego), promosso con ordinanza del 18 settembre 2001 dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, sul ricorso proposto da Zanghi' Salvatore contro il Ministero dell'interno, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, 1^a

serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di costituzione di Zanghi' Salvatore, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 luglio 2002 il Giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi l'avvocato Aldo Tigano per Zanghi' Salvatore e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che nel corso del giudizio promosso da un ispettore superiore della Polizia di Stato per l'annullamento del provvedimento col quale il Ministro dell'interno aveva respinto la sua richiesta di collocamento in ausiliaria, il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego);

che il ricorrente, posto in congedo, per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 1 settembre 2000, avrebbe teoricamente diritto ad essere trattenuto in ausiliaria fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, secondo quanto disposto dalla norma impugnata, il che darebbe conto della rilevanza della questione;

che a tale trattenimento osta il tenore della norma medesima la quale, letta in coordinamento con l'art. 1 dello stesso decreto legislativo, dimostra che il collocamento in ausiliaria è un istituto che riguarda esclusivamente il personale militare, sicché, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la norma oggetto del presente giudizio non sarebbe suscettibile di una lettura estensiva;

che l'esclusione dell'ausiliaria per il personale appartenente alla Polizia di Stato, cioè non avente una struttura "militare", appare tuttavia al Tribunale amministrativo regionale in contrasto con gli indicati parametri costituzionali;

che i rigorosi limiti temporali di applicabilità di tale istituto, infatti, non possono giustificarsi per il fatto che il personale militare venga collocato a riposo prima di quello della Polizia di Stato, perché l'art. 2 del decreto legislativo n. 165 del 1997 ha equiparato i limiti di età per la cessazione dal servizio nei confronti di tutto il personale di cui all'art. 1, di modo che la denunciata diversità di trattamento fra le varie Forze di polizia sarebbe in contrasto col principio di eguaglianza;

che la menzionata esclusione appare al remittente in contrasto anche con i principi di cui all'art. 97 della Costituzione, perché le modalità di utilizzazione del personale collocato in ausiliaria non corrispondono necessariamente ai compiti che detto personale svolgeva quando era in servizio, sicché non consentire agli appartenenti alla Polizia di Stato di essere utilizzati in mansioni solitamente di carattere amministrativo si risolve nella privazione, per la pubblica amministrazione, della possibilità di fruire di personale dotato di una qualificazione professionale del tutto corrispondente a quella del personale militare;

che il Tribunale amministrativo regionale, pertanto, chiede a questa Corte una sentenza che dichiari l'illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui non prevede la possibilità di collocamento in ausiliaria di tutto il personale indicato nell'art. 1 del decreto legislativo n. 165 del 1997;

che si è costituito in giudizio il ricorrente, insistendo per l'accoglimento della questione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, nella parte in cui non prevede la possibilità di collocamento in ausiliaria di tutto il personale indicato nell'art. 1 del medesimo decreto, e perciò anche degli appartenenti alla Polizia di Stato, corpo ad ordinamento civile;

che il giudice remittente, nel prospettare le presunte violazioni degli invocati parametri costituzionali, ha ommesso di tenere presente che il comma 7 del denunciato art. 3 del decreto legislativo n. 165 del 1997 prevede per il personale "di cui all'art. 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età" un incremento del montante individuale dei contributi pari a cinque volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione;

che in tal modo il legislatore delegato dimostra di aver accolto, su questo punto, i suggerimenti emersi nel corso del dibattito svoltosi presso la competente Commissione della Camera dei deputati in sede di emanazione del parere sullo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo;

che l'incremento del montante contributivo individuale, traducendosi in un aumento del trattamento pensionistico effettivamente erogato, assume carattere compensativo, per il personale che ne fruisce, della mancata applicazione dell'istituto dell'ausiliaria;

che, ad ulteriore conferma che il legislatore ha inteso in questo modo procedere ad una sostanziale uniformità di trattamento tra le varie Forze di polizia, sta il fatto che per il personale ad ordinamento militare il menzionato incremento del montante contributivo "opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato";

che, pertanto, la presunta violazione del principio di eguaglianza non sussiste, perché la legge prevede un beneficio alternativo a quello del collocamento in ausiliaria per il personale che da quest'ultima è escluso;

che, una volta esclusa ogni lesione dell'art. 3 della Costituzione, vengono meno anche le censure prospettate in riferimento all'art. 97 della Costituzione, perché le regole del buon andamento nei pubblici uffici non impongono al legislatore di continuare ad utilizzare per un certo tempo tutto il personale in servizio, anche dopo il superamento dei limiti di età;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve ritenersi manifestamente infondata in riferimento ad entrambi i parametri richiamati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2,

comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Amirante

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.